

# Indice

|  |            |
|--|------------|
| Introduzione                                       | 9          |
| <b>Capitolo 1. L'educatore al bivio</b>            | <b>13</b>  |
| 1.1 Cenni storico-legislativi                      | 13         |
| 1.2 La formazione                                  | 22         |
| 1.3 Ruolo, competenze e contesti d'azione          | 36         |
| <b>Capitolo 2. Strumenti per pensare</b>           | <b>51</b>  |
| 2.1 Percorsi di razionalità                        | 51         |
| 2.2 Una categoria interpretativa: la complessità   | 72         |
| 2.3 Osservazione, <i>Questioning</i> , Sociometria | 88         |
| <b>Capitolo 3. Strumenti per agire</b>             | <b>119</b> |
| 3.1 <i>L'abito</i> dello sperimentatore            | 119        |
| 3.2 Costruire relazioni                            | 133        |
| 3.3 Progettare, valutare, documentare              | 144        |
| Riferimenti bibliografici                          | 163        |

## Introduzione

La figura professionale dell'educatore è, al momento attuale, al centro di dibattiti, discussioni e tentativi di formalizzazione controversi e di difficile definizione. Di fatto ci troviamo di fronte a due profili professionali di educatore, con competenze e funzioni per certi versi sovrapponibili, formati da diversi corsi di laurea a livello universitario e non equiparati dal punto di vista normativo: l'*educatore professionale* – inserito tra le figure professionali del personale sanitario della riabilitazione e per il quale esiste una definizione giuridica del ruolo, delle competenze e dei contesti d'azione oltre che del percorso formativo – e l'*educatore sociale*<sup>1</sup> – che lavora in una pluralità di strutture e servizi a carattere socio-educativo e culturale-ambientale per il quale non esiste, invece, alcun riconoscimento giuridico-normativo.

La *complessità* del lavoro dell'educatore e la vivacità della richiesta di questa figura professionale da parte del mondo del lavoro, necessiterebbero, invece, di un profilo professionale unico che si differenzia e si specializza a seconda del contesto in cui l'educatore si trova a operare.

---

1. La dicitura *educatore sociale* è quella più utilizzata, nel contesto europeo, per designare l'educatore nei servizi alla persona, l'educatore di comunità, l'educatore/animatore nei contesti socio-culturali-ambientali.

Dal punto di vista formativo, sarebbe necessario prevedere un percorso di base anch'esso unico che, attraverso corsi di laurea interfacoltà, garantisca l'acquisizione di conoscenze e competenze, ampie e integrabili tra loro, relative a una pluralità di ambiti disciplinari interrelati. In tale formazione di base dovrebbe essere, poi, prestata particolare attenzione non soltanto ai percorsi di tirocinio, ma anche a forme di didattica attiva basate sulla valorizzazione dell'esperienza soggettiva, individuale e collettiva, e tese alla costruzione proattiva di conoscenze e competenze.

A tale figura dovrebbe, inoltre, essere garantita una formazione permanente di qualità non soltanto rivolta all'approfondimento degli aspetti tecnico-operativi e di specializzazione della pratica lavorativa, ma che sia anche in grado di fornire chiavi interpretative per la gestione della *complessità* cui il lavoro dell'educatore si riferisce e che lo contraddistingue. Ecco allora che i contenuti di tale formazione dovrebbero essere organizzati e veicolati con un'attenzione precipua agli aspetti motivazionali e di soddisfazione nel lavoro; alla individuazione e discussione di problematiche relative alla natura delle relazioni che l'educatore è chiamato a intrattenere a vari livelli e in contesti diversi; a una presa di coscienza e consapevolezza dell'importanza e della centralità degli strumenti propri del lavoro educativo (progettazione, valutazione e documentazione) che devono, allora, essere valorizzati proprio in quanto specifici della professionalità educativa che contribuiscono a costituire; alla creazione e al buon funzionamento di un gruppo stabile di lavoro funzionale a garantire un elevato livello di qualità degli interventi formativi, nonché a fornire ai singoli educatori sostegno e motivazione.

La consuetudine dell'educatore a operare *con* e *nella* complessità gli impone la necessità di ancorare le pratiche educative su una costante e costruttiva riflessione riguardo

l'utilità di abbandonare, come guida del proprio operato, modelli di azione lineari e poco flessibili, che non rendono ragione dell'incertezza e della provvisorietà degli esiti dei percorsi formativi e non facilitano l'instaurarsi di logiche di processo aperte e ricorsive, che sembrano essere le sole in grado di gestire la complessità che caratterizza soggetti, relazioni e contesti con i quali e nei quali l'educatore si trova ad agire. In questo senso, una funzionale riduzione della complessità può essere realizzata attraverso l'acquisizione, da parte dell'educatore, di un atteggiamento di costante *ricerca e sperimentazione*, che gli consente di esperire strategie innovative, flessibili e adattabili ai diversi contesti, di intraprendere nuove strade, di gestire costruttivamente cambiamenti e imprevisti, di esplorare altre possibilità, nuovi schemi di pensiero, rappresentazioni e immagini dell'educare.

Ricerca e sperimentazione non sono, allora, soltanto processi logici di applicazione della razionalità, ma diventano *azioni riflessive* che alimentano la pratica educativa, arricchendola di nuovi significati, attraverso l'acquisizione, da parte dell'educatore, di una consuetudine a utilizzare alcuni strumenti della metodologia della ricerca in educazione finalizzati all'analisi di azioni, situazioni e contesti, alla costruzione di processi, alla individuazione di strategie. Tale consuetudine è sostenuta, come una sorta di guida al pensiero e alla riflessione, dalla conoscenza degli elementi teorico-epistemologici che danno senso e significato non soltanto alla pratica di ricerca, ma anche a un'idea di azione educativa che non sia caratterizzata, in una logica volontaristico-vocazionale, da estemporaneità e occasionalità, ma sia orientata, in una logica di valorizzazione della professionalità, alla progettazione, valutazione e documentazione dei percorsi e delle relazioni che sostanziano il lavoro dell'educatore.

## L'educatore al bivio

### 1.1 *Cenni storico-legislativi*

L'educatore sociale sta vivendo, oggi, una stagione di trasformazioni e cambiamenti relativi al profilo, al ruolo e ai contesti di azione. In questo senso, al fine di fornire elementi di criticità e problematicità riguardo l'evoluzione della professionalità dell'educatore, può essere utile fornire un quadro storico dell'evoluzione della figura professionale dell'educatore professionale che dia un'idea del suo sviluppo nel tempo con lo scopo di meglio comprendere l'attuale posizione del suo ruolo all'interno dei servizi alla persona e poter prefigurare eventuali scenari futuri.

Benché le radici della professione dell'educatore professionale siano più antiche, ci si soffermerà in modo particolare sugli sviluppi, anche a livello normativo, che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, hanno contraddistinto la definizione del ruolo e delle competenze dell'educatore professionale e la sua collocazione nel mondo del lavoro.

L'educatore trova storicamente una sua prima collocazione all'interno delle strutture residenziali, per lo più fondate e gestite da ordini religiosi a partire dalla fine del XIX secolo, che si occupavano della cura di coloro che vivevano

ai margini della società in situazioni di disagio. All'interno di questi istituti venivano accolti i giovani e i bambini che vivevano emarginati perché affetti da disabilità fisica e/o psichica, che si trovavano in condizioni di estrema povertà o che avevano sviluppato comportamenti inadatti agli *standard* sociali del tempo. Il lavoro del personale, per lo più religioso, addetto alla cura di questi soggetti in difficoltà, era contraddistinto fortemente, per non dire esclusivamente, da una spinta volontaristico-vocazionale, senza possedere quella che oggi chiamiamo “formazione di base”: «l'idea di fondo era che chiunque, con un po' di buon senso, potesse svolgere il compito richiesto e lavorare all'interno di un istituto. La metodologia di riferimento era quella della punizione come modalità per recuperare gli individui alla società, così come la competenza professionale più utilizzata era quella del contenimento dei comportamenti disadattativi»<sup>1</sup>.

A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, con l'apertura del mondo culturale e sociale italiano alle influenze delle esperienze di altri Paesi, soprattutto della Francia e dei Paesi anglosassoni, si delinea un nuovo modo di considerare i problemi di coloro che venivano definiti “disadattati”. Si passa dal modello fineottocentesco, basato sulla punizione e sul contenimento, a un modo di vedere il minore e l'adulto in difficoltà non come un soggetto assolutamente incapace di inserirsi nella società, considerato “inguaribile” e, quindi, destinato a un futuro di contenzione, ma come una persona con un bagaglio di potenzialità umane da rivitalizzare e sviluppare per il

---

1. BRANDANI W. e NUZZO A., *Storia ed evoluzione della professione*, in CARDINI M. e MOLteni L. (a cura di), *L'educatore professionale. Guida per orientarsi nella formazione e nel lavoro*, Carocci, Roma, 2003, p. 20.

quale era possibile un ritorno a pieno titolo tra i suoi simili. Si inizia a considerare «la possibilità di coinvolgere attivamente il soggetto stesso nel processo rieducativo a partire dal miglioramento della qualità di vita nei luoghi in cui viene agito l'intervento educativo. In molti istituti viene avviato un processo di umanizzazione, a partire dal ridimensionamento della quantità degli ospiti presenti, ponendo di fatto più attenzione alla qualità del servizio erogato. Dal concetto di istituto si passa a quello di comunità»<sup>2</sup>.

Come conseguenza di questo nuovo approccio al disagio, coloro che materialmente si occupavano di realizzare gli interventi educativi finalizzati al reinserimento sociale di minori e adulti iniziano a ritagliarsi un sempre più ampio spazio di visibilità e valorizzazione sia sociale che professionale e cominciano a prendere coscienza dell'importanza del proprio ruolo. L'educatore non è più soltanto colui che ha una funzione di semplice assistenza basata sullo spirito di dedizione verso il prossimo, ma tende a configurarsi, invece, come una figura pedagogica che pone in essere processi educativi in ambito extrascolastico con funzioni riabilitative volte a favorire la rivitalizzazione del potenziale umano dei soggetti in difficoltà e il loro reinserimento nella società.

Il riconoscimento dell'importanza della funzione dell'educatore e la presa di coscienza del proprio ruolo porta, da una parte, alcuni Enti all'istituzione di corsi di formazione per operatori specializzati da utilizzare nei propri istituti – si pensi ad esempio ai corsi iniziati nel 1953 dalla F.I.R.A.S. (Federazione Italiana Religiose Assistenti Sociali) – e, dall'altra, a un crescente bisogno di confronto tra educatori sia a livello nazionale che internazionale.

---

2. Ivi, p. 21.

Tra gli educatori comincia a formarsi la convinzione che la propria professionalità possa venir riconosciuta in modo più agevole e univoco attraverso l'instaurarsi di forme associative. Vengono fondate, quindi, alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, le prime associazioni italiane di educatori, le quali si rivolgono ai due campi dove maggiormente veniva richiesta la loro presenza come operatori: quello dell'assistenza ai minori in difficoltà di adattamento – A.N.E.G.I.D. (Associazione Nazionale Educatori Gioventù Disadattata) – e quello della detenzione minorile – A.N.E.M.G.G. (Associazione Nazionale Educatori del Ministero di Grazia e Giustizia). In campo internazionale, nel 1951, viene fondata l'A.I.E.J.I. (Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés) che tuttora svolge un importante ruolo di coordinamento internazionale tra le varie associazioni che si occupano di educazione in ambito non formale.

Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento vedono un successivo sviluppo nella definizione del profilo professionale dell'educatore. Si individua come denominazione ufficiale, a livello internazionale, quella di *educatore professionale*, si istituzionalizzano i corsi di formazione per educatori e quelli di qualificazione per gli educatori in servizio e il mondo universitario si unisce alle altre istituzioni nella formazione degli educatori.

Cambia anche, in generale, il modo di pensare gli interventi educativi. Si inizia a dare maggiore importanza alla socializzazione e alla creatività e si coinvolgono soggetti territorialmente attivi nel campo dell'animazione socio-culturale. Il quadro culturale dell'educatore si arricchisce di nuove potenzialità e campi d'intervento. Non è più soltanto una figura professionalmente dedicata all'assistenza di soggetti emarginati e in difficoltà, ma entra nel campo



della prevenzione del disagio e delle attività di animazione rivolte a tutti.

Questo nuovo modo di intendere le politiche socio-sanitarie trova una sua concreta applicazione in due importanti interventi legislativi: il primo è la riforma dei trattamenti psichiatrici – Legge 13 maggio 1978 n. 180<sup>3</sup> meglio conosciuta come “Legge Basaglia” dal nome dello psichiatra che ne ispirò i contenuti – che aprì le porte dei manicomi e che, per la prima volta, dichiarò volontarie e non più coatte le cure psichiatriche. Il secondo intervento legislativo è l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale<sup>4</sup> nel quale si affida un ruolo di primaria importanza non più tanto all’intervento a seguito di specifici bisogni, quanto alla cura e alla promozione del benessere dei cittadini attraverso azioni di prevenzione di situazioni potenzialmente dannose. In questo senso, viene lasciata in secondo piano l’ottica assistenziale, che aveva fino a quel momento guidato la sanità pubblica, per privilegiare un’ottica sociale, più vicina ai bisogni dei cittadini ai quali sono offerti, per la prima volta in modo organico, servizi rivolti alla prevenzione e alla promozione della salute strutturati territorialmente come Unità Socio-Sanitarie Locali (U.S.S.L.).

Queste due riforme aprono nuove prospettive al lavoro dell’educatore che viene ad essere una figura sempre più richiesta nei servizi territoriali. Si diversifica l’intervento educativo, «l’educatore non opera più solo con i minori e con un’unica tipologia d’utenza, ma anche con altre fasce

---

3. LEGGE 13 MAGGIO 1978 N. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1978, n. 133.

4. LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833, *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360.

d'età in quanto tutti, adulti compresi, possono rappresentare l'oggetto dell'intervento educativo. Si assiste al moltiplicarsi di servizi rivolti a utenze specifiche (handicap, tossicodipendenza, psichiatria, minori, famiglia), alla nascita di servizi di prevenzione rivolti a tutte le fasce d'età e alla contemporanea riduzione delle strutture "chiuse e totalizzanti" come gli istituti<sup>5</sup>.

Il mutato contesto socio-culturale nel quale l'educatore si trova a operare, dalla fine degli anni Settanta del Novecento, porta a una nuova spinta associativa. Alcune associazioni si trasformano, l'A.N.E.G.I.D., ad esempio, nel 1981 diventa A.N.E.O.S. (Associazione Nazionale Educatori e Operatori Sociali) strutturandosi territorialmente, dalla fine degli anni Ottanta, su base provinciale; altre vengono fondate: nel 1992 si costituisce l'A.N.E.P. (Associazione Nazionale Educatori Professionali) attualmente presente sul territorio nazionale con sezioni regionali e molto attiva sul fronte della valorizzazione, della tutela e dello sviluppo della professionalità degli educatori.

Sulla scia della riforma dei servizi socio-sanitari anche la figura dell'educatore trova, per la prima volta, un suo riconoscimento formale all'interno del Decreto del Ministero della Sanità del 10 febbraio 1984, cosiddetto "Decreto Degan", che descrive l'educatore professionale come colui che «svolge attività nell'ambito dei servizi socio-educativi e educativi culturali extrascolastici [...] mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche

---

5. BRANDANI W. e NUZZO A., *op. cit.*, p. 26.

di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo»<sup>6</sup>. Il decreto contemplava, inoltre, un percorso formativo nazionale unico che prevedeva il conseguimento del diploma universitario triennale o la frequenza di un corso di formazione professionale. L'iter del riconoscimento giuridico dell'educatore professionale si interrompe, però, precocemente: circa un anno dopo l'emanazione, infatti, una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio annullava il decreto.

Il tanto atteso riconoscimento giuridico, anche se limitatamente alla definizione del profilo professionale, arriva con il Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell'8 ottobre 1998<sup>7</sup> nel quale, oltre alla definizione del profilo professionale, delle funzioni e degli ambiti lavorativi, si definisce il percorso formativo per accedere alla professione. Nel testo del decreto il profilo professionale, le funzioni e gli ambiti all'interno dei quali l'educatore professionale può svolgere la propria attività, vengono definiti all'articolo uno. L'educatore professionale viene inserito tra le figure professionali del personale sanitario della riabilitazione con il profilo di:

«operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personali-

---

6. Stralcio del testo del decreto citato in BRANDANI W. e NUZZO A., *op. cit.*, p. 27.

7. DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 8 OTTOBRE 1998, N. 520, *Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1999, n. 98.

tà con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

[e con le seguenti funzioni:]

- a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
- c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
- e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

[Inoltre,]

contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute [e può svolgere]

la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale»<sup>8</sup>.

La definizione riportata nel decreto 520/1998 è quella tuttora in vigore relativamente, è bene specificarlo, alla sola area sanitaria. Non c'è, infatti, una definizione giuridico-normativa che riguardi il profilo professionale, le funzioni e l'ambito lavorativo per tutti coloro che, al di

---

8. Ivi, articolo 1.

fuori del campo sanitario, svolgono attività educative in ambito non formale. Questo comporta una differenza, a livello di collocazione lavorativa, tra coloro che si affacciano al mondo del lavoro provenendo dai diversi percorsi formativi attualmente disponibili.

Questa, della posizione giuridico-normativa dell'educatore professionale in ambito socio-educativo, è questione complessa e attualmente oggetto di una discussione che, dopo il trasferimento della materia alle Regioni, si conduce a livello regionale e interregionale. Mentre, infatti, come si è visto, è stato definito un profilo sufficientemente chiaro delle funzioni, delle competenze e degli ambiti lavorativi dell'educatore professionale in ambito sanitario, sembra ancora alquanto controversa, proprio perché nel tempo si è creata una sovrapposizione di figure, ruoli e funzioni che andavano sotto la comune definizione di "educatore professionale", l'identificazione di un ambito specifico di intervento dell'educatore extrascolastico, che non venga nuovamente confuso con l'educatore professionale sanitario.

Di fatto, si sta ancora discutendo sulla creazione di un albo professionale e sulla necessità di individuare i punti caratterizzanti della deontologia professionale dell'educatore sociale. A tutt'oggi l'unico codice deontologico esistente è quello stilato dall'A.N.E.P. nel 2002<sup>9</sup> per i propri soci, ma rivolto in generale a tutti gli educatori professionali che operano nei vari Enti e Istituzioni.

---

9. Cfr. CARDINI M. e MOLTENI L. (a cura di), *L'educatore professionale. Guida per orientarsi nella formazione e nel lavoro*, Carocci, Roma, 2003, pp. 129-134.